



COMUNE DI SANTA FLAVIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE N. 01 DEL 22 GEN. 2020

OGGETTO: Ordinanza per l'obbligo di raccolta delle deiezioni canine e obbligo di condotta per i proprietari di cani.

Ufficio proponente: Polizia Municipale

IL SINDACO

Considerata la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari o dei custodi;

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

Preso atto delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di deiezioni canine sul territorio urbano, nonché del continuo aumento della popolazione canina;

Dato atto che esiste un effettivo disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità e la sicurezza sociale;

Ritenuto opportuno provvedere affinché i proprietari dei cani, o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

Ritenuto, altresì, necessario e indispensabile favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, le aree destinate al gioco dei bambini ed i giardini pubblici;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata raccolta delle eventuali deiezioni canine;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio;

Visti:

- il T.U.LL.SS. del 27.7.1934 n. 1255;
- il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la L.R. n.15/2000, di attuazione della Legge 281 del 14.08.1991, recante misure per l'istituzione dell'anagrafe canina per la tutela degli animali da affezione e per la prevenzione del randagismo;
- Il Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 12 gennaio 2007, n.7, "Regolamento esecutivo dell'art.4 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15";

Visti altresì:

- l'art.2052 del Codice Civile, "Danno cagionato da animali";
- l'art. 650 del Codice Penale, "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità";
- l'art. 672 del Codice Penale, "Omessa custodia e mal governo di animali";
- l'art. 727 del Codice Penale "Abbandono di animali"
- la legge 22 novembre 1993, n.473, di modifica dell'art.727 del codice penale "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 6 Agosto 2013 concernente la "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" prorogata con Ordinanza 25 Giugno 2018;
- il Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 26 novembre 2009;
- la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 7, 50, 54 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

dalla data della pubblicazione della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. CUSTODIA DEI CANI.

I proprietari dei cani devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini;

2. RACCOLTA DEIEZIONI.

I proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, sono tenute a provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale.

In nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.

3. DETENZIONE STRUMENTI IDONEI DI PULIZIA.

Ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni;

Le deiezioni raccolte dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici.

4. CONDOTTA DEI CANI.

È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo.

È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;

Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.

I proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

5. ESENZIONI.

Sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

Nelle apposite arce di sgambamento destinate ai cani sono esenti gli obblighi per l'utilizzo del guinzaglio e della museruola purché, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori/conduuttori, non si determinino danni alle piante, cose o ad altri cani presenti.

6. SANZIONI.

Fermo restando quanto previsto in materia dal codice penale e dalla legislazione speciale in materia:

1) per la mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina ed il mancato inserimento del microchip di identificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, commi 1 e 7, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 520,00;

2) per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della cessione a qualsiasi titolo dell'animale, del cambio della propria residenza e della morte dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, e comma 6, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 520,00;

3) per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della scomparsa dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art.9, L.R. n.15/2000 e s.m.i., da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;

4) per l'abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito, ai sensi e per gli effetti dell'art.9, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;

5) per chi lascia libero il cane nelle vie cittadine, anche per brevi periodi e per chi introduce cani in luoghi interdetti, per chi conduce il cane senza il guinzaglio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art.7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

6) per la mancata rimozione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.17, commi 2 e 5, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 58,00 ad un massimo di € 173,00;

7) per l'organizzazione di combattimenti fra animali di qualsiasi specie, assistervi o effettuare puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, ai sensi e per gli effetti dell'art.24, comma 1, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 5.775,00 ad un massimo di € 34.650,00;

8) per il mancato porto di tutta l'attrezzatura per la pulizia e all'asportazione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.17, commi 1 e 4, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 28,00 ad un massimo di € 173,00.

Nel caso di violazione dell'art. 3, chi esercita la custodia del cane dovrà immediatamente (senza ritardo), adeguarsi alla presente ordinanza. Nel caso d'inadempienza, l'organo di Polizia operante, ha facoltà per motivi di Pubblica Sicurezza di interdire la circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, pena l'applicazione dell'art 650 del C.P. nei confronti di chi in quel momento ha la custodia del cane.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco.

La presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale.

Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina.

DISPONE

L'immediata esecutività del presente provvedimento avente validità sino al 31 dicembre 2020 e comunque sino all'adozione di apposito regolamento comunale in materia.

Sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e, per le proprie attribuzioni, il personale veterinario della Azienda ASL e dei tecnici di polizia veterinaria le Guardie ecologiche Volontarie.

RICORDA

Che a norma della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE ALTRESI'

La trasmissione della presente Ordinanza per la relativa attività di controllo e di vigilanza, ciascuno per la propria competenza:


- Alla Prefettura – UTG di Palermo;
- Alle Forze dell'Ordine presenti sul Territorio;
- Al Comando Polizia Municipale di Santa Flavia
- All'Azienda Sanitaria Provinciale n. 6 Bagheria

La più ampia diffusione alla cittadinanza con i mezzi idonei.

La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale in modo permanente su "Amministrazione Trasparente"

Il Comandante della Polizia Municipale
Responsabile dell'Istruttoria
Com. Anna Maria D'Acquisto

Santa Flavia, 22 GEN. 2020



IL SINDACO

SALVATORE SANFILIPPO



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Comando Polizia Municipale

PARERE DI ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: ordinanza obbligo di raccolta delle deiezioni canine e obbligo di condotta per i proprietari dei cani

UFFICIO PROPONENTE: Polizia Municipale

REGOLARITÀ TECNICA:

Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE



IL RESPONSABILE DELL'AREA
DI VIGILANZA E SICUREZZA URBANA
Commissario di P.M. Anna Maria D'Acquisto